

CRISI D'IMPRESA

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – I° parte

di **Andrea Silla**

Il **14 febbraio** scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 14/2019**, recante il *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”* in attuazione della **L. 155/2017**.

Il Legislatore ha previsto che la riforma avrà una ***vacatio legis molto lunga*** in quanto **entrerà in vigore** *“decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”* (15 agosto 2020).

Il Legislatore ha stabilito questo ampio termine di entrata in vigore al fine di permettere l'**approfondimento** di tale disposizione **a livello dottrinale**, per *“adottare le necessarie misure organizzative”* e per apportare alcune **correzioni al testo** che si rendessero eventualmente necessarie.

I primi **commenti dottrinali** ritengono necessaria una **“messa a punto” del testo** a seguito di alcuni difetti di coordinamento tra norme. Sarà la **dottrina**, una volta approfondita la nuova disciplina e i nuovi strumenti della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, a suggerire al Legislatore le modifiche e le **integrazioni** più opportune.

Il nuovo *“Codice”* è composto da **391 articoli** tra cui anche le **disposizioni finali e transitorie**.

Il *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”* disciplina le **situazioni di crisi o insolvenza** del debitore, sia esso **consumatore** o **professionista**, oppure **imprenditore** che eserciti, anche non ai fini di lucro, un'attività **commerciale, artigiana** o **agricola**, operando quale **persona fisica, persona giuridica** o altro **ente collettivo, gruppo di imprese** o **società pubblica**, con **esclusione** dello **Stato** o degli **Enti pubblici**.

Il codice è composto da **quattro parti**, suddivise come segue:

1. le disposizioni relative al **codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in senso stretto** ([articoli da 1 a 374 D.Lgs. 14/2019](#));
2. le **modifiche al codice civile** inerente il diritto societario ([articoli da 375 a 384 D.Lgs. 14/2019](#));
3. le **garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire** ([articoli da 385 a 388 D.Lgs. 14/2019](#));
4. le **disposizioni finali e transitorie** ([articoli da 389 a 391 D.Lgs. 14/2019](#)).

L'entrata in vigore del **D.Lgs. 14/2019** è disciplinata dall'[articolo 389](#), il quale dispone quanto segue:

- in via generale è previsto il termine di **18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, e, quindi, dal **15 agosto 2020**;
- in alcuni casi è prevista l'entrata in vigore dal **trentesimo giorno successivo** alla pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale** e quindi dal **16 marzo 2019**.

Il Legislatore ha elencato specificatamente quali sono gli **articoli** del “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*” che **entreranno in vigore il prossimo mese di marzo**, ai quali sarà quindi dedicato il successivo approfondimento.

[Articolo 27, comma 1, e articolo 350 D.Lgs. 14/2019](#)

Nell'[articolo 27](#) viene precisato che per i **procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza** e le **controversie** che ne derivano relativi alle imprese in **amministrazione straordinaria** e ai gruppi di imprese di **rilevante dimensione** sarà competente il **Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese**.

Il **Tribunale competente** sarà quindi individuato in base alle disposizioni di cui all'[articolo 4 D.Lgs. 168/2003](#), avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il **centro degli interessi principali**.

L'[articolo 350](#) tratta, invece, di alcune modifiche alla disciplina dell'**amministrazione straordinaria**.

[Articolo 356, articolo 357 e articolo 359 D.Lgs. 14/2019](#)

L'[articolo 356](#) stabilisce che, entro il **16 marzo 2019**, dovrà essere istituito l'**Albo dei soggetti incaricati** dall'autorità giudiziaria delle funzioni di **gestione** e di **controllo** nelle procedure di cui al **codice della crisi e dell'insolvenza**.

L'**Albo** è istituito presso il Ministero della giustizia, che esercita anche la **vigilanza** sull'attività degli iscritti.

Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 358, comma 1, lett. a\), b\) e c\), D.Lgs. 14/2019](#) dimostrano di aver assolto gli **obblighi di formazione** di cui all'[articolo 4, comma 5, lett. b\), c\) e d\) D.M. 24.09.2014, n. 202](#) e successive modificazioni.

Per il primo “*popolamento*” dell'Albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 358, comma 1, lett. a\), b\) e c\)](#) che documentino di essere stati nominati, al **16 marzo 2019**, in almeno **quattro procedure** negli ultimi **quattro anni**, **curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali**. Per il mantenimento dell'iscrizione dovrà

acquisirsi **uno specifico aggiornamento biennale**.

Viene poi precisato che costituisce **requisito per l'iscrizione all'Albo** il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

1. **non** versare in una delle **condizioni di ineleggibilità** o **decadenza** previste dall'[articolo 2382 cod. civ.](#) Sono **ineleggibili** o **decadono** dalla carica l'**interdetto**, l'**inabilitato**, il **fallito**, o chi è stato **condannato** ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'**incapacità ad esercitare uffici direttivi**;

2. **non** essere stati sottoposti a **misure di prevenzione** disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del **D.Lgs. 159/2011**;

3. **non essere stati condannati** con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a **pena detentiva** per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'**attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa** e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla **reclusione** per uno dei delitti previsti nel **titolo XI del libro V del codice civile** o nel "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**";
- alla **reclusione per un tempo non inferiore a un anno** per un **delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica** ovvero per un **delitto in materia tributaria**;
- alla **reclusione per un tempo superiore a due anni** per un qualunque delitto non colposo;

4. non avere riportato negli ultimi cinque anni una **sanzione disciplinare** più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Con tale disposizione, quindi, si vuole garantire che il **conferimento** degli incarichi avvenga a favore di soggetti di **comprovata professionalità** e di **specchiata onestà**.

L'[articolo 357 D.Lgs. 14/2019](#) disciplina il funzionamento dell'**Albo** e rinvia ad un apposito **decreto**, da adottare entro il **1° marzo 2020**, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In tale decreto saranno individuate le **modalità di iscrizione all'Albo**, le **modalità di sospensione e cancellazione** e le **modalità di esercizio del potere di vigilanza** da parte del Ministero della giustizia. Verrà anche stabilito l'importo del **contributo** che dovrà essere versato per l'**iscrizione** e per il suo **mantenimento**, tenuto conto delle **spese per la realizzazione**, lo **sviluppo** e l'**aggiornamento**.

L'[articolo 359 D.Lgs. 14/2019](#), invece, riguarda lo sviluppo di una "**Area web riservata**"

realizzata dal Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di un'area destinata ad ospitare gli **atti** che **non** sia possibile **notificare a mezzo di posta elettronica certificata** per **causa imputabile al destinatario**.

Un **decreto** emanato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministro della pubblica amministrazione, definirà le **modalità tecniche** e i **contenuti** dell'**area web riservata**.

L'analisi delle novità introdotte **proseguirà** con i **successivi contributi**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >